



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Pos. n. 333-H/N45

Roma, 2 Maggio 2002

(indirizzi omissi)

OGGETTO:

1) **CONGEDI PARENTALI**

Applicazione legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città".

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: "Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Riflessi pensionistici e previdenziali.

2) **NOTE DI COORDINAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA ORDINARIA.**

- a) Parere n. 636/1998 del 14.6.2001 emesso dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato
- b) Aggiornamento degli indici annuali per il calcolo dei trattamenti di pensione ordinaria,
- c) Semplificazione delle procedure di comunicazione dei provvedimenti di ricongiunzione e di riscatto dei servizi per il personale dei ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato.

1) **CONGEDI PARENTALI - PREMESSA**

La legge n. 53/2000, pubblicata in G.U. n. 60 del 13 marzo 2000, concernente disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città, ha modificato le precedenti disposizioni in materia, di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e 9 dicembre 1977, n. 903, relative alla tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

La cennata legge n. 53/2000 ha demandato ad un successivo Regolamento la definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, nonché delle connesse modalità operative.

Al riguardo il Dipartimento per la Solidarietà Sociale, con il D.P.C.M. n. 278 del 21 luglio 2000, ha integrato il vasto quadro normativo con l'emanazione del Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della citata Legge n. 53/2000, (congedi per eventi e cause particolari).

Da ultimo, come stabilito dall'articolo 15, sempre della Legge n. 53/2000, con il D. Leg.vo n. 151 del 26 marzo 2001, è stato approvato il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, (in G.U., S.O. n. 93 del 26 aprile 2001).

Delineato, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, si forniscono le valutazioni sui riflessi previdenziali e pensionistici che scaturiscono dalla concessione dei benefici al personale interessato in attività di servizio, facendo presente che le indicazioni seguono l'ordine di illustrazione dei relativi benefici, di cui alle circolari del Servizio Ordinamento e Contenzioso n. 333-A/9807.F62 del 6 agosto 2001 e n. 333-A/9806.G3.2 del 31 luglio 2001.

A)- ASTENSIONE OBBLIGATORIA

(Artt. 11,12,13 legge 8 marzo 2000, n. 53)

Il periodo di astensione obbligatoria per la nascita dei figli è computato per intero ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza.

E' parimenti utile per la liquidazione del trattamento di previdenza (Buonuscita).

Per quanto concerne l'aspetto contributivo si precisa che, così come chiarito dall'INPDAP con circolare n. 49 del 27 novembre 2000, i contributi dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita, (nel caso specifico è nella misura intera).

L'Amministrazione per detti periodi di astensione obbligatoria è tenuta al versamento ordinario dei contributi sulle retribuzioni corrisposte all'INPDAP, anche ai fini del trattamento di fine servizio. (Buonuscita).

B)- ASTENSIONE FACOLTATIVA

(Art. 3, legge 53/2000 - Tempi di fruizione del beneficio)

I periodi di astensione facoltativa sono considerati nell'anzianità di servizio e quindi, sono anche utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Le ipotesi praticabili sono:

- 1) possibilità di fruire nell'arco dei primi tre anni di età del bambino, di 45 giorni di congedo parentale, anche frazionatamente, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni in materia di congedo straordinario, disciplinato dal T.U. n. 3/57. Ai fini pensionistici e previdenziali il periodo è interamente utile per cui vengono operate d'ufficio le trattenute ordinarie sui trattamenti di attività percepiti.
- 2) L'eventuale periodo eccedente i 45 giorni e comunque, fino al terzo anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, spetta il trattamento economico di cui all'articolo 15-2°, comma, lettera a), della Legge 1204/71, (nuovo testo), pari alla corresponsione di una indennità nella misura del 30% della retribuzione percepita.

Ai fini pensionistici occorrerà considerare quanto segue:

Il periodo utilizzato dal dipendente è valido ai fini della serie dei servizi da considerare ai fini di pensione.

Il trattamento economico di attività dell'interessato verrà assoggettato a contribuzione previdenziale e pensionistica nei limiti della retribuzione percepita (30%). Per la restante parte differenziale, opera il disposto dell'articolo 2, 2° comma del Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che prevede la contribuzione figurativa. Per la concreta applicazione di tale disposizione legislativa si dovrà fare riferimento alla circolare INPDAP n. 9 del 14 febbraio 1997 (in G.U. n. 47 del 26.2.1997).

- 3) In alternativa all'ipotesi descritta in 1, qualora il dipendente non intenda usufruire del congedo straordinario o qualora nell'anno solare in corso abbia già fruito del congedo straordinario ad altro titolo, può optare per il trattamento economico di cui al punto 2.
- 4) Nei primi tre anni di vita del bambino, qualora l'interessato abbia già fruito dei sei mesi di astensione facoltativa, (complessiva fra i coniugi), e dal terzo anno di età del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, al dipendente spetterà un'indennità pari al 30% della retribuzione **solo** nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Qualora sia disponibile un reddito superiore, non andrà corrisposto alcun assegno. Al riguardo si fa presente che la misura del trattamento minimo di pensione INPS è: per l'anno 2001, £. 9.624.550 pari a Euro 4.970,67 e per l'anno 2002 di Euro 5.104,97 (£. 9.884.600, dato questo provvisorio).

Come per l'integrazione al minimo, va dichiarato dal personale interessato il reddito individuale percepito nell'anno di riferimento, con necessità di dichiarazione definitiva ai fini degli eventuali conguagli attivi o passivi, alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi.

La dichiarazione dovrà essere resa dal dipendente interessato secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Delineato in sintesi il regime relativo al trattamento di attività, resta da precisare che ai fini pensionistici il periodo in esame è utile.

Pertanto, tale periodo va annotato sugli atti matricolari come servizio utile ai fini di pensione.

C)- ASSENZE PER MALATTIE DEL BAMBINO

Gli aspetti economici in attività di servizio, sono stati illustrati alla pag. n. 12 della citata circolare del 6.8.2001 n. 333-A/9807.F.6.2. Gli effetti contributivi sono i seguenti:

- 1) Malattia di un figlio di età inferiore a tre anni.

Qualora si fruisca del periodo di congedo straordinario nei limiti di 45 giorni annui, l'importo dei contributi dovuti all'INPDAP, Gestione Separata Stato, va commisurato all'intera retribuzione erogata.

Gli eventuali periodi di astensione eccedenti il limite predetto, oppure i periodi di assenza non coperti dal congedo straordinario perché non richiesto o perché fruito ad altro titolo senza assegni, sono computati nell'anzianità di servizio.

Come tali essi vanno coperti da contribuzione figurativa.

Ai fini previdenziali, (Buonuscita), i suddetti periodi sono riscattabili in via ordinaria, ad onere di parte.

2) Successivamente al terzo anno e fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino, il periodo massimo di cinque giorni lavorativi annui per malattia del bambino, non dà diritto al trattamento economico, ma è valutabile ai fini della anzianità di servizio utile.

Per quanto sopra, ai fini pensionistici il citato periodo va coperto con contribuzione figurativa e ai fini previdenziali, (Buonuscita), è riscattabile in via ordinaria, ad onere di parte.

D) - ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER IL PADRE LAVORATORE

Allorquando ne ricorrano i presupposti indicati nella citata circolare del 6.8.2001, nei confronti del padre lavoratore che abbia ottenuto il permesso di assentarsi, per il periodo di astensione obbligatoria, l'Amministrazione è tenuta al versamento dei contributi ordinari sulla intera retribuzione corrisposta, sia ai fini pensionistici che previdenziali, (Buonuscita).

E) - ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO DEL PADRE LAVORATORE

Nei confronti del dipendente che abbia ottenuto il permesso alla astensione facoltativa durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la medesima beneficia dei riposi orari di cui all'articolo 10 della legge 1204/71, si ritiene possa applicarsi quanto illustrato alla lettera B), per quanto concerne l'aspetto pensionistico e previdenziale.

F)- RIPOSI ORARI

I periodi di riposo orari sono considerati ore lavorative ai fini dell'anzianità di servizio e della retribuzione e sono coperti da contribuzione ordinaria.

G)- GENITORI ADOTTIVI

L'articolo 3, comma 5 della legge 53/2000, stabilisce l'applicabilità delle disposizioni contenute nello stesso articolo anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

Si applica quindi, per l'aspetto pensionistico e previdenziale quanto indicato ai punti A) e B).

Si precisa, infine, che l'articolo 27, 2° comma e articolo 31, 2° comma del T.U. approvato con Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedono per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionale che i genitori hanno diritto a finire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero.

Tale periodo di permanenza è considerato come interruzione di servizio e quindi non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Potrà essere reso utile tramite riscatto ordinario, ai sensi del Decreto Legislativo 564/96, oppure, in alternativa, tramite la prosecuzione volontaria dei contributi di cui al Decreto Legislativo 184/97.

H) - ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Articolo 7, legge n. 53/2000)

L'articolo 7 della legge 53/2000, citata, ha previsto la possibilità di un anticipo sul trattamento di fine rapporto da utilizzare per fronteggiare le spese da sostenere durante i

periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 1204/71, così come sostituito dagli articoli 3, comma secondo e artt. 5 e 6 della legge 53/2000.

Il terzo comma del citato articolo 7, ha altresì previsto l'emanazione di un decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con i ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del Lavoro, della Previdenza Sociale e per la Solidarietà Sociale, per la definizione delle modalità applicative in riferimento ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Tale provvedimento non risulta emanato alla data odierna.

Si precisa, inoltre, che per il personale del Comparto Sicurezza, la disciplina del trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'articolo 26, comma 20 della legge n. 448/98, non ha trovato ancora una definitiva soluzione normativa.

Per quanto detto, le richieste di anticipazione presentate dal personale interessato, per ora, non possono trovare accoglimento.

D) - RIPOSI E CONGEDI PER ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP (Articolo 19 della legge 53/2000 e articolo 42 del T.U. 151/2001)

Con la legge 8 marzo 2000, n. 53, più volte citata e da ultimo con il T.U. 151/2001, sono stati modificati ed aggiornati alcuni degli istituti relativi al sostegno della maternità e della paternità e per l'assistenza a portatori di handicap.

A tal proposito il Servizio Ordinamento e Contenzioso con circolare n. 333-A/9806.G.3.2 del 31 luglio 2001, ha esaminato gli istituti normativi a tutela dei portatori di handicap indicando le modalità di fruizione dei particolari benefici.

In questa sede si illustrano gli aspetti pensionistici e previdenziali relativi.

Si premette che i permessi mensili previsti a favore dei lavoratori che assistono soggetti disabili, ridisciplinati dagli articoli 19 e 20 della legge 53/2000, come indicato nella citata circolare del Servizio Ordinamento e Contenzioso, sono retribuiti.

Per quanto concerne, l'aspetto pensionistico e previdenziale si precisa che l'articolo 19, reca integrazioni alla disciplina della legge 104/1992 e prevede l'estensione ai permessi mensili della copertura contributiva figurativa.

Al riguardo si precisa che l'istituto della copertura figurativa ha ricevuto apposita disciplina per gli iscritti alle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, (tra i quali rientrano anche i dipendenti della Polizia di Stato), dal Decreto Legislativo 564/1996, che all'articolo 2, prevede il diritto nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità di cui all'articolo 7 della legge 1204/1971, alla contribuzione figurativa per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante.

Presupposto, quindi, ai fini della copertura figurativa è la mancanza o la riduzione della retribuzione.

Premesso quanto sopra, per il personale della Polizia di Stato i permessi di cui si tratta sono retribuiti per cui i trattamenti economici di attività sono soggetti all'ordinaria contribuzione previdenziale.

Ne concerne che i medesimi sono utili di per se, sia ai fini pensionistici che previdenziali (Buonuscita), (Riferimento circolare INPDAP n. 35 del 10 luglio 2000).

L) - CONGEDO PER ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP (Articolo 80 legge 13 dicembre 2000, n. 388 e articolo 42 T.U. 26 marzo 2001, n. 151)

Come già indicato nella circolare n. 333/A 9806.G.3.2. del 31 luglio 2001 del Servizio Ordinamento e Contenzioso, il secondo comma dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388 ha aggiunto, in materia di congedi per eventi e per cause particolari, dopo il quarto comma dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il comma 4 bis che prevede, per una categoria ben individuata di destinatari, il diritto alla fruizione di un periodo di congedo parentale della durata complessiva di due anni.

In tale contesto l'articolo 42 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151 ha richiamato e sostanzialmente confermato l'illustrato quadro normativo.

A tal riguardo l'INPDAP, con circolare n. 2 del 10 gennaio 2002 della Direzione Centrale per le Entrate Contributive, ha delineato gli aspetti più significativi di questo istituto.

In particolare, per quanto concerne gli aspetti economici e previdenziali si precisa quanto segue.

La normativa in esame prevede che il destinatario del beneficio ha diritto a percepire l'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, semprechè la stessa rapportata ad anno sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 70 milioni.

Viene stabilito, inoltre, che l'indennità è corrisposta dagli Enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità, così come specificato dall'INPDAP, con la circolare n. 2 sopracitata.

Nulla è innovato nel settore pubblico in materia di corresponsione delle retribuzioni nei casi di astensione dal lavoro per maternità.

Rimane il problema se applicare al personale del settore pubblico e quindi anche del personale della Polizia di Stato il tetto dei 70 milioni (rivalutabile) limite, al quale viene commisurata la contribuzione figurativa.

A tal riguardo, l'INPDAP risulta aver chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro per cui si fa riserva di comunicare notizie al riguardo.

Per quanto concerne, infine, i riflessi previdenziali del beneficio in esame, si precisa che i periodi di congedo di cui si tratta sono utili ai soli fini pensionistici.

La contribuzione da versare all'INPDAP dovrà essere commisurata alla retribuzione percepita.

Infatti, come previsto dall'articolo 2 del D. Leg.vo 564/1996, l'istituto della contribuzione figurativa, nella fattispecie, rapportato al tetto retributivo, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridotta.

CONSIDERAZIONI CONCERNENTI LE ANNOTAZIONI MATRICOLARI RELATIVE AI PARTICOLARI PERIODI DI FRUIZIONE DEI BENEFICI ED AI RIFLESSI DERIVANTI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DI ATTIVITA' DEI MEDESIMI.

Allo scopo di consentire il calcolo della serie dei servizi da computare per la liquidazione della pensione ordinaria e per la liquidazione della buonuscita, i competenti Uffici che amministrano il personale in attività di servizio, dovranno provvedere alla puntuale annotazione delle varie tipologie di benefici che il personale è stato ammesso a fruire nella tabella della "serie dei servizi" utili a pensione del foglio matricolare personale.

Dovrà essere, altresì, tenuta annotazione dei periodi riscattati in via ordinaria ad onere di parte, ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto, (Buonuscita).

Anche dell'avvenuta attribuzione della contribuzione figurativa nonché dei trattamenti economici ridotti, nei casi previsti, ne dovrà essere fatta apposita annotazione.

Tale adempimento indispensabile, come detto, consentirà, alla fine dell'attività lavorativa, l'esatto calcolo della pensione ordinaria e della buonuscita.

2) NOTE DI COORDINAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA ORDINARIA.

a) Parere n. 636/1998 del 14.06.2001 emesso dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato

E' noto che con il Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, n. 165, emanato in attuazione della Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma generale del sistema pensionistico e previdenziale italiano, vennero introdotte norme che hanno consentito di "armonizzare" il previgente sistema pensionistico riservato anche alla Polizia di Stato, con i principi generali dettati dalla Legge di riforma.

In sede di prima applicazione del nuovo sistema introdotto dal cennato Decreto Legislativo n. 165/1997 (1 gennaio 1998), sorsero varie questioni di interpretazioni originate dalla complessità delle nuove regole.

Tra queste problematiche si segnalò quella concernente il trattamento pensionistico da riservare a quel personale che, appartenuto al disciolto Corpo delle Guardie di P.S. e congedatesi a domanda prima della riforma, aveva potuto essere riammesso, a domanda, nella Polizia di Stato avvalendosi di particolari disposizioni normative.

Al riguardo si configurano due linee di pensiero: quella che rifacendosi a considerazioni di opportunità, sosteneva la tesi dell'applicazione all'atto del pensionamento e con riferimento a tutto il periodo lavorativo reso in regimi previdenziali diversi, delle più favorevoli norme previste per il disciolto Corpo delle Guardie di P.S. (art. 54 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1092/73, che prevedono - a certe condizioni - il raggiungimento della percentuale massima di pensione - 80% - con 30 anni di servizio utile, di cui almeno 20 di servizio effettivo).

L'altra tesi, faceva riferimento alla necessità di seguire una interpretazione logico-sistematica delle normative speciali succedutesi nel tempo per cui i periodi lavorativi da valutare ai fini pensionistici dovevano essere considerati secondo le norme che avevano regolato, pro tempore, la relativa prestazione lavorativa.

La vicenda fu portata all'esame del Consiglio di Stato che ha comunicato il parere col quale viene indicata nella seconda ipotesi la soluzione da dare alla particolare problematica.

Considerate le implicazioni pratiche dell'indirizzo delineato nel parere in esame, se ne allega copia, al fine di una corretta trattazione delle pratiche del personale interessato.

b) Aggiornamento degli indici annuali per il calcolo dei trattamenti di quiescenza ordinaria. (Rif. circolare 333-H/N18 del 17 aprile 2000)

(1) Coefficienti per la rivalutazione delle retribuzioni per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 2002. (D. Leg.vo 30 dic. 1992, 503, art. 7, c.4).

Anno cui si riferiscono le retribuzioni da rivalutare	Coefficiente di rivalutazione
2002	1,0000
2001	1,0000
2000	1,0370
1999	1,0741
1998	1,1018
1997	1,1325
1996	1,1632
1995	1,2201
1994	1,2975
1993	1,3612

(2) Tasso annuo di capitalizzazione. (Legge 8 agosto 1995 n. 335, art. 1, c. 6).

Anno da rivalutare t	Tasso annuo di Capitalizzazione 1/5 (PIL t-1 /PILt-6)
1976	1,156004
1977	1,190509
1978	1,216775
1979	1,210426
1980	1,203363
1981	1,226929
1982	1,214364
1983	1,205767
1984	1,202694
1985	1,186164
1986	1,160219
1987	1,142703
1988	1,126341
1989	1,115314
1990	1,105217
1991	1,101013
1992	1,097075
1993	1,088611
1994	1,072990
1995	1,065726
1996	1,062054
1997	1,055871
1998	1,053597
1999	1,056503
2000	1,051781
2001	1,047781

(3) Applicazione D. Leg.vo 30 dic. 1992, n. 503, art. 12, c. 1, come modificato dalla Legge 27 dic. 1997, n. 449, art. 59, c. 1. (“Tetto” pensionabile)

Pensioni con decorrenza nell'anno2002		
Fasce di retribuzione pensionabile		
Fino a	Euro 36.093,00	
oltre	Euro 36.093,00	Fino a 48.003,69
oltre	Euro 48.003,69	Fino a 59.914,38
oltre	Euro 59.914,38	Fino a 68.576,70
oltre	Euro 68.576,70	

c) **Semplificazione delle procedure di comunicazione dei provvedimenti di ricongiunzione e di riscatto dei servizi per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato.**

Continuano a pervenire al Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza i decreti di riscatto e di ricongiunzione di periodi di servizio pregressi al personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, sia dei ruoli ordinari che dei ruoli tecnico scientifici e professionali.

A tal riguardo si fa presente che con D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417, è venuta a cessare la competenza a trattare le cennate pratiche da parte del citato Servizio, per cui anche allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti e snellire l'attività amministrativa, si richiede che la suddetta documentazione venga trasmessa direttamente ai competenti Uffici Matricola del Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori e del Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale, ai fini del prescritto aggiornamento dello stato matricolare del personale interessato.

Con la presente circolare si è inteso fornire uno strumento di lavoro a supporto dell'attività amministrativa degli Uffici periferici interessati alla istruttoria e alla definizione delle pratiche di liquidazioni delle pensioni al personale della Polizia di Stato e, considerata l'importanza e la rilevanza pratica degli argomenti trattati, si prega di volerne assicurare la maggiore diffusione possibile.

Il Direttore Centrale
Calvo



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

Roma, addì 31 LUG. 2001

N. 211/01

Risposta a nota del
N. Div.....
Allegati N.

OGGETTO:
*Criteria per il calcolo
delle pensioni ordinarie
Problematiche.*

D'ordine del Presidente, mi
pregio di trasmettere il
parere numero 636/1998 emesso
dalla Sezione Prima di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in
conformità a quanto disposto
dall'art. 15 della Legge 21
luglio 2000, n. 205.

Restituisco gli atti
allegati alla richiesta di
parere.

MINISTERO DELL'INTERNO:
Gabinetto dell' On. Ministro
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbafranco



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 14 Giugno 2001

N. Sezione 636/1998

La Sezione

OGGETTO:

*Ministero dell'Interno.
Criteri per il calcolo
delle pensioni
ordinarie -
Problematiche.*

Vista la relazione n. 9806.H.2.1 del 17 luglio 1998, con cui il Ministero dell'Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;

VISTA la pronuncia interlocutoria della Sezione n. 636 del 14 ottobre 1998;

RICHIAMATE le note del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - del 23 dicembre 1998, del 28 maggio 1999, del 3 dicembre 1999, e del 16 marzo 2000;

VISTA, altresì, la nota del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - del 7 giugno 2001;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore, Cons. Alessandro Pajno;

PREMESSO:

Il Ministero dell'Interno ricorda che l'art. 96 della legge 1 aprile 1981 n. 121, recante norme sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ha previsto che, fino all'entrata in vigore di tale nuovo ordinamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza del personale facente parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, siano disciplinati dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione referente ricorda, altresì, che è successivamente intervenuta la legge 12 agosto 1982 n. 569, il cui art.7, primo comma, stabilisce che al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre 1963 n. 1543. Tale disposizione prevede, per quel che in questa sede rileva, che i sottufficiali ed i militari di truppa del corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza conseguano il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile. La pensione è liquidata

sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio e delle indennità pensionabili godute, e ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44% della base pensionabile.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo, e per non più di dieci anni, la pensione è aumentata del 3,60%.

Il successivo decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 novembre 1987 n. 472 ha, peraltro, previsto che, nei confronti del personale della Polizia di Stato, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione, trovi applicazione l'art. 52 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Tale norma, in particolare, stabilisce

- che l'ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessino dal servizio permanente o continuativo abbiano diritto alla pensione normale qualora abbiano raggiunto una anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo;
- che nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegua la pensione normale anche se in possesso di una anzianità inferiore a quella sopra indicata;
- che l'ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessino dal servizio permanente o continuativo per decadenza o per perdita del grado abbiano diritto alla pensione normale qualora abbiano raggiunto una anzianità di almeno 20 anni di servizio effettivo.

Tanto premesso, il Ministero dell'Interno fa presente che il sopra ricordato quadro normativo è tuttora vigente con riferimento all'ambito temporale precedente alle recenti riforme (l. 8 agosto 1995 n. 335; Divo 30 aprile 1997 n. 165; l. 27 dicembre 1997 n. 440) che hanno rinnovato la materia pensionistica, modificando i criteri di calcolo delle pensioni ordinarie, e che, entro tali limiti di applicabilità della pregressa disciplina, si pone il problema — concernente diversi casi di prepensionamento - se il requisito dei trenta anni di servizio utile, previsto dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982 n. 569, ai fini della maturazione del diritto al conseguimento del massimo della pensione, per il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti, provenienti dal disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possa trovare applicazione anche nei confronti del Personale della Polizia di Stato, già appartenenti al disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, che, cessato a domanda dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981, sia stato riammesso in servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 562 del 1981, nei ruoli della Polizia di Stato ai sensi della legge 25 febbraio 1981 n. 39.

L'Amministrazione riferente ricorda che la particolare forma di riammissione prevista dalla legge n. 39 del 1981 comportava la conservazione dell'anzianità di servizio già maturata nonché del grado rivestito all'atto del congedo, e che, ove non dovesse ritenersi applicabile il cennato requisito dei trenta anni di servizio utile, dovrebbe ritenersi necessario, ai fini del collocamento a riposo, il più elevato requisito di anzianità (quaranta anni di servizio utile) previsto per la Polizia di Stato per il personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981.

Il Ministero dell'Interno chiede, altresì, di conoscere, sempre con riferimento ai casi oggetto del primo quesito, se i servizi prestati dagli interessati al di fuori dell'Amministrazione e ricongiunti ai sensi della legge n. 29 del 1979, siano suscettibili di essere valorizzati ai sensi dell'art. 54 del T.U. sulle pensioni, approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973.

Il Ministero del Tesoro, più volte sollecitato, non ha, fino ad oggi, fatto pervenire il proprio avviso sulla questione, già richiesto con pronuncia interlocutoria della Sezione n. 636 del 14 ottobre 1998.

CONSIDERATO:

1. Il primo quesito, prospettato dal Ministero dell'Interno, concerne la determinazione, nei limiti temporali dallo stesso Ministero indicato, del trattamento pensionistico del personale che, cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981 n. 121, sia stato successivamente riammesso in servizio, dopo l'entrata in vigore della legge n. 569 del 1982 nei

ruoli della Polizia di Stato ai sensi della legge 25 febbraio 1981 n. 39.

In particolare, il Ministero dell'Interno chiede di conoscere se, nei confronti del sopra ricordato personale, cessato a domanda dal servizio nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza prima dell'entrata in vigore della Legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e riammesso in servizio nel Corpo della Polizia di Stato dopo l'entrata in vigore della Legge 12 agosto 1982 n. 569, trovi applicazione il requisito dei trenta anni di servizio utile, previsto dall'art. 7 della cennata Legge n. 569 del 1982, ai fini della maturazione del diritto al conseguimento del massimo della pensione, per il personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza. Si osserva al riguardo, che la legge 1 aprile 1981 n. 121, nel porre disposizioni sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ha, tra l'altro, previsto, l'immediato scioglimento del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (art.23, primo comma), e l'immissione sia del personale appartenente ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza che di quello appartenente ai ruoli del Corpo delle Guardie di P.S. che del Corpo di polizia femminile nei ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, secondo le modalità indicate dalla stessa legge e dagli appositi decreti delegati da essa previsti. L'art. 36 della legge n. 121 del 1981 ha, infatti demandato ad appositi decreti delegati, da emanarsi secondo i principi ed i criteri direttivi in norma indicati, la determinazione del nuovo ordinamento del personale della Pubblica Sicurezza; la stessa legge, peraltro, ha predisposto nelle more dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale affidato ai decreti delegati, una apposita disciplina transitoria, prevedendo, per quel che in questa sede rileva, che fino a tale data lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, rimanevano disciplinati, per il personale facente parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti (art.36).

Su tale disciplina, è successivamente intervenuta la legge 12 agosto 1982 n.569, che dopo aver disposto l'unificazione dei ruoli degli agenti e di quello degli assistenti, nell'unico ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, continua ad applicarsi l'art. 6 della Legge 3 novembre 1963 n. 1543".

La disposizione che lega ad un servizio utile di 30 anni il conseguimento del massimo della pensione per i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, già applicabile, in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 96 della legge n. 121 del 1981, al personale in questione dopo lo scioglimento del Corpo (art. 26 1. n. 121 del 1981) e prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, risulta pertanto applicabile, anche nella vigenza di tale nuovo ordinamento, al personale appartenente ai ruoli e proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

E' in tale contesto normativo che si inserisce la questione prospettata dal Ministero dell'Interno, concernente l'applicabilità del cennato art. 7 della legge n. 569 del 1982 anche nei confronti del personale della Polizia di Stato che, cessato a domanda dal servizio prima della Legge n. 121 del 1981, sia stato riammesso, dopo la Legge n. 569 del 1982, nei ruoli della Polizia di Stato ai sensi della Legge 25 febbraio 1981 n. 39.

L'art. 1 di tale Legge ha, infatti autorizzato il Ministero dell'Interno a disporre, nel termine massimo di tre anni, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, che non abbiano superato i trentacinque anni e che siano in possesso degli altri requisiti per l'arruolamento. Gli interessati, vengono riammessi nei limiti delle vacanze organiche, conservano l'anzianità rivestita ed il grado maturato all'atto del congedo e sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado (art. 2).

La legge n. 39 del 1981, pur dettata per la "riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza", si è trovata peraltro, ad operare, a

causa della soppressione delle Guardie di P.S., disposta dalla legge n. 121/1981, nei riguardi della "Amministrazione della Pubblica Sicurezza" e della "Polizia di Stato", e cioè del corpo come risultante dopo la smilitarizzazione.

Tanto premesso, la Sezione ritiene che al quesito prospettato dall'Amministrazione referente deve essere data risposta negativa, e che, di conseguenza, nei confronti del personale riammesso in servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 569 del 1982, non possa trovare applicazione il requisito dei trenta anni di servizio utile ai fini della maturazione del diritto al massimo della pensione.

Va, in proposito, in primo luogo osservato che, l'art. 7 della legge n.569 del 1982 riconosce il beneficio dell'applicazione dell'art. 6 della legge 3 novembre 1963 n. 1543 al personale all'epoca (e cioè alla data dell'entrata in vigore della legge) in servizio nella Polizia di Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, e proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S., allo scopo di consentire, esclusivamente, nei riguardi di tale personale, l'applicazione del beneficio, già previsto dall'ordinamento previgente alla legge n.121 del 1981 e di conseguenza, anche nel nuovo ordinamento.

Nel personale sopraindicato, destinatario della disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 569 del 1982, non rientra certamente quello cui si riferisce il quesito prospettato dal Ministero dell'Interno, e ciò per l'ovvia considerazione che i soggetti in questione non erano, all'atto dell'entrata in vigore della predetta legge n. 569 del 1982, né in servizio presso la Polizia di Stato né appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, sicché nei loro confronti non può ritenersi sussistente la *ratio* che sorregge la disposizione dell'art. 7, che è quella di evitare che l'entrata in vigore del nuovo ordinamento possa risolversi in una *reformalo in pejus*, quanto al conseguimento del massimo della pensione, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge e proveniente dal disciolto Corpo della Polizia di Stato, nell'ordinamento della quale era appunto presente la possibilità di conseguire il massimo della pensione con trenta anni di servizio effettivo (art. 6 l. 3 novembre 1963 n. 1543).

In secondo luogo, deve, altresì, essere sottolineato che il personale riammesso nei ruoli della Polizia di Stato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 569 del 1982, ai sensi della legge 25 febbraio 1981 n. 39, non può essere considerato "proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza", essendo, a suo tempo, cessata l'appartenenza a tale corpo; di tale personale è stata, poi, disposta la riammissione, a causa dello scioglimento del Corpo delle Guardie di P.S., in un nuovo e diverso corpo, non più militare, ma civile (la Polizia di Stato), sicché nei riguardi di esso non può che trovare applicazione il nuovo ordinamento, proprio, appunto, della Polizia di Stato.

Da una parte, infatti, la riammissione, non elimina la cesura che si è verificata nel rapporto di servizio dell'interessato anche nella fattispecie presa in considerazione dalla legge n.39 del 1981 (i soggetti riammessi vengono infatti collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado), così da far considerare *tamquam non esset* la precedente cessazione dal servizio; dall'altra la circostanza che il Ministero dell'Interno abbia dato luogo alla riammissione di cui alla legge n.39 del 1981 pur dopo lo scioglimento del Corpo delle Guardie di P.S. non può, comunque, superare l'avvenuto scioglimento di tale Corpo di P.S. e la circostanza che gli interessati facciano, in tal modo, ingresso in un nuovo Corpo, caratterizzato da un diverso *status* e un diverso ordinamento. Sotto questo profilo, la perdita, per i soggetti in questione, del diritto di conseguire il massimo della pensione al compimento di trenta anni di servizio effettivo, si verifica a seguito del *factum principis* consistente nello scioglimento del Corpo delle Guardie di P.S., a causa del fatto che essi vengano riammessi in un nuovo Corpo, dotato di regole diverse da quelle che caratterizzavano il vecchio Corpo militare.

Le circostanze sopra illustrate, evidenziando la particolarità della situazione dei soggetti riammessi in servizio nella Polizia di Stato, ai sensi della legge n. 39 del 1981, sembra, d'altra parte escludere la configurabilità di una disparità tra il trattamento loro

riservato ai fini del conseguimento del massimo della pensione, e quello riservato al personale dei ruoli della Polizia di Stato proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S.

2. Le osservazioni sopraesposte, e la certa inapplicabilità della disciplina transitoria di cui alla legge 121 del 1981 al personale riammesso in servizio ai sensi della legge n. 39 del 1981 esclude, altresì la possibilità che i servizi prestati dagli interessati al di fuori dell'amministrazione e ricongiunti ai sensi della legge n. 29 del 1979 siano suscettibili di essere valorizzati ai sensi dell'art. 54 del T.U. n. 1092 del 1983, e cioè con l'applicazione della percentuale di aumento del 3,60%, (art. 54, sesto comma d.P.R. n. 1092 del 1973), già prevista dal cennato art. 6 della legge n. 1543 del 1963. Ai soggetti cui si riferisce il quesito prospettato dal Ministero dell'Interno va, infatti, applicato l'ordinamento del personale della Polizia di Stato; e per la Polizia di Stato il d.l. 21 settembre 1987 n. 387, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 novembre 1987 n. 472, ha previsto l'applicazione ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione, dell'art. 52 e non anche dell'art.54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

P.Q.M.

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere del Consiglio di Stato.

Per Estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)

Visto
Il Presidente della Sezione
(Paolo Salvatore)